

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Valeria MISTRETTA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

sul ricorso iscritto al n. 25834 del registro di Segreteria, proposto dal sig. L. D. nato ad Omissis il Omissis, C.F. Omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Michela SCAFETTA (C.F. SCFMHL79E55A485U – PEC scafetta@pec.it), presso il cui studio, sito in Roma, viale dei Primati Sportivi n. 19, è elettivamente domiciliato, contro:

- l'Ufficio Territoriale INPS sede provinciale di Sassari, in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in via Rockfeller n. 88, Sassari;
- il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL), in persona del Ministro *pro tempore*, con Uffici in Viale Dell'Esercito n. 186, Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in via Dante n. 23/25, Cagliari, Pec: ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it.

Uditi, nella pubblica udienza del 7 dicembre 2023, l'Avvocato Donato Emiliano PARADISO per delega dell'Avvocato Michela SCAFETTA, nell'interesse del ricorrente, e l'Avvocato Stefania SOTGIA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO

Con atto depositato in data 22 novembre 2022 il 2° Capo L. D. ha presentato ricorso avverso:

1) Il silenzio rifiuto formatosi sulla domanda inviata dal ricorrente a mezzo PEC all'Ufficio Territoriale INPS di Sassari in data 29.11.2021, reiterata in data 3.03.2022, volta alla concessione della pensione privilegiata ordinaria, nonché avverso tutti gli altri atti antecedenti, presupposti e consequenziali, tra cui:

2) Il Parere del Comitato di Verifica n. 583132020 reso nell'adunanza n. 2520 del 12.10.2021 in cui le infermità "A) Segni di spondilosi cervico dorso lombare; B) Protrusioni discali cervicali C3-C4, C4-C5, e C6-C7; C) Ernia discale D6-D7, D7-D8, D8- D9, D9-D10, D10-D11 e D12-L1" non sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio;

3) Il conseguente Decreto M_D GPREV CSE2021 0002474 del 26.10.2021 - Posizione n. 681221/C emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza e della Leva, notificato al ricorrente in data 28.10.2021, attestante il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le infermità accertate "A) Segni di spondilosi cervico dorso lombare; B) Protrusioni discali cervicali C3-C4, C4-C5, e C6-C7; C) Ernia discale D6-D7, D7-D8, D8-D9, D9-D10, D10-D11 e D12-L1", e di tutti gli atti antecedenti, consequenziali e connessi.

Gli atti sopra indicati sono impugnati in quanto lesivi del diritto e dell'interesse del ricorrente alla concessione della pensione privilegiata ordinaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 64 e ss. del D.P.R. 1092/1973.

Il ricorso è volto a ottenere:

1) l'accertamento del diritto a percepire la futura pensione privilegiata ordinaria per le patologie "1) Segni di spondilosi cervico dorso lombare; 2) Protrusioni discali cervicali C3-C4, C4-C5, e C6-C7; 3) Ernia discale D6-

D7, D7-D8, D8-D9, D9-D10, D10-D11 e D12-L1”, nonché per il conseguente annullamento del Decreto M_D GPREV CSE2021 0002474 del 26.10.2021 - Posizione n. 681221/C emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza e della Leva con il quale le patologie sofferte dal ricorrente sono state giudicate NON dipendenti da fatti di servizio;

2) il riconoscimento della causa di servizio quale presupposto per il futuro conseguimento del trattamento di pensione privilegiata.

Nel ricorso si fa presente che il sig. L. è 2° Capo della Marina Militare Italiana, attualmente in servizio presso la Nave Scuola “Palinuro”.

Il Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - si è costituito in giudizio con memoria depositata il 17 febbraio 2023, nella quale ha chiesto conclusivamente: che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione; che sia dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa; che il ricorso venga rigettato in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di giudizio quantificate globalmente nella misura di euro mille; nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori richieste, che il Ministero della Difesa, in caso di soccombenza, venga condannato in solido con l'INPS al pagamento delle spese di lite. In via istruttoria il Ministero si è opposto alla richiesta della C.T.U. effettuata da parte ricorrente, in quanto l'ausiliario del Giudice contabile si tramuterebbe in un Organo medico-legale cui attribuire una competenza di ulteriore disamina della situazione giuridica soggettiva non prevista dalla normativa vigente, violando, inoltre, l'obbligo previsto dall'art. 2697 c.c. in capo al ricorrente di provare e documentare la

sussistenza del nesso causale fra la patologia sofferta e le situazioni cui possa essere stato esposto nell'adempimento degli obblighi di servizio.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Marina OLLA, Stefania SOTGIA e Alessandro DOA con atto depositato in Segreteria in data 15 giugno 2023, con il quale è stato chiesto il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile e comunque infondato; spese e competenze legali come per legge.

Il 26 giugno l'INPS ha depositato note integrative nelle quali ha formulato le medesime conclusioni.

All'udienza del 28 giugno 2023 l'Avvocato PARADISO, con riferimento all'eccezione di inammissibilità, ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione e ha evidenziato che l'interesse a ottenere una pronuncia è attuale perché con il passare del tempo diventa difficile reperire la documentazione necessaria per dimostrare la dipendenza dell'infermità dal servizio. Ha, quindi, insistito per l'accoglimento del ricorso, pur prendendo atto della questione di massima che pende presso le Sezioni Riunite di questa Corte.

L'Avvocato SOTGIA non si è opposto a un rinvio in attesa della pronuncia delle Sezioni Riunite.

La Sezione, rilevato che le Amministrazioni convenute hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancanza dell'interesse attuale ad agire, considerato che il sig. L. è ancora in servizio e che in data 20 marzo 2023 il Presidente della Corte dei conti aveva deferito alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale la questione di massima n. 802/SR/QM/PRES, avente il seguente quesito *“se sia o no ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c.1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con*

cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata”, con ordinanza n. 63/2023 ha disposto la sospensione del giudizio, sino alla pronuncia delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti sulla detta questione di massima.

Per la prosecuzione del giudizio è stata fissata l'udienza del 7 dicembre 2023. All'udienza del 7 dicembre 2023 l'Avvocato PARADISO ha insistito sul quadro patologico del ricorrente, ascrivibile a conseguenze di eventi per servizi svolti, che esulavano dalle mansioni d'ufficio ordinarie, con notevoli livelli di stress. Ha evidenziato che il ricorrente ha subito numerosi incidenti invalidanti e ha chiesto una CTU che possa accertare il nesso causale o concausale con le attività svolte, rappresentando che il sig. L. continua a lavorare come imbarcato e che è un militare che ha dedicato tutta la sua vita alla Marina e all'Italia.

L'Avvocato SOTGIA ha osservato che destano perplessità le richieste di invalidità, considerato che, se il ricorrente lavora da imbarcato, non è così inabile come viene rappresentato dal difensore; si è, comunque, rimesso alla decisione della Corte.

L'Avvocato PARADISO ha replicato che è noto che per la Marina o si è idonei a tutto o non lo si è per niente; ciò non toglie che gli eventi lesivi e traumatici che il ricorrente ha subito, nonché tutti gli anni di attività, abbiano

avuto una influenza nel processo eziopatogenetico quantomeno concausale.

Considerato in

DIRITTO

1. L'eccezione di difetto di giurisdizione non merita accoglimento.

A tale proposito, va precisato che con la domanda inoltrata in sede amministrativa in data 25 novembre 2019, il sig. L. ha chiesto, contestualmente, il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità e la concessione dell'equo indennizzo.

Il provvedimento ministeriale impugnato deve essere letto in correlazione, come atto conclusivo di due distinti procedimenti a istanza di parte, avendo respinto l'istanza per la concessione dell'equo indennizzo, ma solo in quanto l'infermità denunciata non era riconosciuta dipendente dal servizio.

L'interessato ha impugnato il provvedimento unicamente per la parte di esso che ha negato la dipendenza da causa di servizio dell'infermità, chiedendo un accertamento di tale dipendenza, quale presupposto necessario e inderogabile ai fini pensionistici di privilegio.

Orbene, sussiste l'interesse "attuale" del ricorrente ad acquisire certezza circa la dipendenza o meno dal servizio della patologia, al fine di poter stabilire la possibilità del conseguimento della pensione di privilegio per la specifica infermità, così come sussiste la giurisdizione del giudice contabile, in ragione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4325 del 24 febbraio 2014 (e ribaditi con sentenza delle Sezioni Unite, n. 1306 del 19/01/2017).

Infatti, la Suprema Corte ha stabilito che non si possa negare, "*al personale ancora in servizio, il diritto alla tutela giurisdizionale volta all'accertamento*

del presupposto necessario per poter successivamente far valere in giudizio il diritto a pensione privilegiata”.

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione trova conforto nella prevalente giurisprudenza di appello di questa Corte.

Tale giurisprudenza ha ritenuto che, soprattutto dopo le modifiche introdotte dal D.P.R. n. 461/2001, e la conseguente unicità del provvedimento per l'accertamento in sede amministrativa della dipendenza delle infermità da causa di servizio, con valenza sia per la concessione dell'equo indennizzo che della pensione di privilegio, la sussistenza della giurisdizione del giudice delle pensioni vi sia in ogni ipotesi, come nella presente, in cui il ricorrente chieda l'accertamento in sede giudiziale ai fini pensionistici, indipendentemente dal fatto che egli lo abbia chiesto agli stessi fini in sede amministrativa e, dunque, anche nell'ipotesi in cui la dipendenza da causa di servizio sia stata chiesta unitamente alla domanda per l'ottenimento dell'equo indennizzo (cfr. Sezione 1^a centrale d'appello, n. 171 del 18/02/2015).

Alla luce degli affermati principi, come già anticipato, deve essere respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione.

2. Deve essere ora valutato se la mancanza di una domanda di pensione di privilegio, in quanto non può essere considerata tale l'istanza datata 24 novembre 2021 e indirizzata all'INPS - Sede provinciale di Sassari e al Ministero della Difesa - PREVIMIL atteso che il ricorrente era ancora in servizio, in uno con la mancanza della pronuncia amministrativa sul punto, possa riverberarsi sull'**ammissibilità del ricorso** (ex art. 153, lett. b) CGC). Tale evenienza deve essere esclusa, in ragione dei principi affermati dalle

Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 12/2023/QM/PRES del 17 agosto 2023, emessa in riferimento alla questione di massima indicata nella parte in fatto, ai quali questo Giudice ritiene di doversi conformare, considerato che ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.lgs. n. 174/2016 *“le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, quali articolazione interna della medesima Corte in sede d'appello, sono l'organo che assicura l'uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e nelle altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile”*.

Nella sentenza citata, alle cui motivazioni si fa integrale rimando, le Sezioni Riunite hanno stabilito il seguente principio di diritto *“è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c.1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio - ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito - e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata”*.

Difatti, il provvedimento espresso di diniego della dipendenza da causa di servizio fa stato anche ai fini della pensione privilegiata e costituisce accertamento definitivo, sia nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo, sia di trattamento pensionistico di privilegio.

Pertanto, attenendo il ricorso al mero accertamento della dipendenza, per la quale è stato adottato il provvedimento negativo, costituisce all'evidenza

interesse meritevole di tutela anche l'aspirazione del lavoratore ad acquisire definitiva consapevolezza sulla dipendenza o meno dal servizio delle infermità lamentate, al fine di scegliere se attivare o meno il procedimento diretto al conseguimento della pensione di privilegio.

Conseguentemente, il ricorso promosso dal sig. L. D. è da ritenersi ammissibile, sussistendo l'interesse del ricorrente al presente accertamento giudiziale, limitato al riconoscimento della dipendenza.

3. Va, infine, valutata la richiesta di **estromissione dal giudizio** per mancanza di legittimazione passiva, formulata dal Ministero della Difesa nella memoria di costituzione depositata in data 17 febbraio 2023. Tale richiesta non può trovare accoglimento, posto che il dipendente è ancora in servizio e sussiste un interesse del medesimo a vocare in giudizio l'Amministrazione datoriale, giacché competente a fornire all'Istituto previdenziale, all'atto del collocamento in quiescenza, lo stato del servizio del pensionando, ivi comprese le particolari situazioni che potrebbero influire sull'erogando trattamento.

Così definite le questioni preliminari, ai fini della decisione del merito della causa si dispone con separata ordinanza.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. L. D.:

- afferma la propria giurisdizione;
- respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso;
- respinge la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dal Ministero

della Difesa;

- riserva la pronuncia sulle spese alla decisione del ricorso nel merito;
- dà provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa con separata ordinanza.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 7 dicembre 2023.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Depositata in Segreteria il 10 gennaio 2024

Il Dirigente

firmato digitalmente Paolo Carrus